



## I diritti dell'infanzia

Ti riportiamo, qui di seguito, alcuni articoli della **Convenzione sui diritti dell'infanzia** approvata dall'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, il 20 novembre 1989.

Questa Convenzione fa seguito alla *Dichiarazione dei diritti del fanciullo* proclamata dalla stessa ONU nel 1959.

Leggi attentamente gli articoli e commentali in classe sotto la guida dell'insegnante.

**Art. 1** • Agli scopi della presente Convenzione bambino/a è ogni essere umano al di sotto del 18° anno di età, a meno che, secondo le leggi del suo Stato, non abbia raggiunto prima la maggiore età.

**Art. 2** • Gli Stati Parti devono rispettare e garantire tutti i diritti dichiarati in questa Convenzione a favore di ogni bambino/a nell'ambito della propria giurisdizione senza discriminazione alcuna, indipendentemente dalla razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o d'altro genere, origine nazionale, etnica o sociale, proprietà, handicap, nascita, o da qualsiasi altra caratteristica del bambino/a, dei genitori o dei suoi tutori legali.

**Art. 6** • Gli Stati Parti riconoscono che ogni bambino/a ha l'inalienabile diritto alla vita. Gli Stati Parti dovranno garantire nella più ampia misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del bambino/a.

**Art. 12** • Gli Stati Parti devono assicurare al bambino/a capace di formarsi una propria opinione, il diritto di esprimerla liberamente in qualsiasi materia, dovendosi dare alle opinioni del bambino/a il giusto peso relativamente alla sua età e maturità.

**Art. 14** • Gli Stati Parti devono rispettare il diritto del bambino/a alla libertà di pensiero, coscienza e religione.

**Art. 19** • Gli Stati Parti prenderanno ogni appropriata misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, danno o abuso fisico o mentale, trascuratezza o trattamento negligente, maltrattamento o sfruttamento, incluso l'abuso sessuale, mentre sono sotto la tutela dei genitori, del tutore legale e di chiunque altro si prenda cura del bambino/a.

**Art. 24** • Gli Stati Parti riconoscono il diritto del bambino/a al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute e ai servizi per le cure mediche e riabilitative.

Gli Stati Parti devono sforzarsi di garantire che nessun bambino/a venga privato del suo diritto di accedere a tali servizi sanitari.

Gli Stati Parti devono perseguire la piena attuazione di questo diritto e in particolare devono prendere misure appropriate:


- a) per abbassare il tasso di mortalità infantile (0-1 anno) e di mortalità sotto i cinque anni;
- b) per garantire a tutti i bambini la necessaria assistenza e cure mediche con speciale attenzione allo sviluppo dei servizi sanitari di base.



**Art. 28** • Gli Stati Parti riconoscono il diritto del bambino/a all'istruzione e, nell'ottica della progressiva piena realizzazione di tale diritto e sulla base di eguali opportunità, devono in particolare:

- a) rendere l'istruzione primaria gratuita e obbligatoria per tutti;
- b) favorire lo sviluppo di varie forme di istruzione secondaria sia generale che professionale;
- c) rendere l'istruzione superiore accessibile a tutti sulla base delle capacità, con ogni mezzo appropriato;
- d) prendere provvedimenti atti a incoraggiare la regolare frequenza scolastica e la riduzione dei tassi di abbandono.

**Art. 31** • Gli Stati Parti riconoscono il diritto del bambino/a al riposo e allo svago, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative appropriate alla sua età, e a partecipare liberamente alla vita culturale e alle arti.




**Art. 32** • Gli Stati Parti riconoscono il diritto del bambino/a a essere protetto dallo sfruttamento economico e dal compiere qualsiasi lavoro rischioso o che interferisca con la sua educazione o che sia nocivo per la sua salute o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

**Art. 33** • Gli Stati Parti devono prendere ogni appropriata misura, di carattere legislativo, amministrativo, sociale ed educativo, per proteggere i bambini dall'uso illecito di droghe e narcotici e sostanze psicotrope, come definite negli appositi trattati internazionali, e per prevenire l'impiego di bambini nella produzione illecita e nel traffico di tali sostanze.

**Art. 37** • Gli Stati Parti devono garantire che: nessun bambino/a sia soggetto a tortura o ad altre forme di trattamento o punizioni crudeli, inumane o degradanti.

Né la pena capitale né l'ergastolo senza possibilità di rilascio debbono essere applicati per reati commessi da persone sotto i diciotto anni di età.



*Tra i principali diritti enunciati nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo vi sono la garanzia di poter fruire dell'assistenza e delle cure mediche di base e di ricevere un'istruzione primaria.*